

TRIBUNALE DI CATANZARO

Sez. Volontaria Giurisdizione

Ricorso per richiesta di finanza prededuttiva

Per: **Catanzaro Servizi s.p.a.**, con sede legale in Catanzaro (c.f. e p. IVA 02371820792), in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. Antonio De Marco, rappresentata e difesa, giusta procura in calce dall'avv. Vincenzo Iritano del Foro di Catanzaro, con studio alla via G. Schipani n.ro 168/E, p.e.c. [vincenzo.iiritano@avvocaticatanzaro.legalmail.it]

(ricorrente)

//

Ill.mo Signor Giudice,

la società Catanzaro Servizi S.p.A., come in epigrafe rappresentata e difesa, espone quanto segue.

A. Con ricorso depositato in data 29/12/2025, la Catanzaro Servizi S.p.A. ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 14/2019 (di seguito "c.c.i.i."), contestualmente chiedendo la concessione di misure protettive del patrimonio e di specifiche misure cautelari.

B. A seguito di udienza tenutasi in data 10/2/2026, con provvedimento del 27/2/2026, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela del patrimonio della società durante le trattative (**All. 1**).

In particolare, il Giudice ha ravvisato il *fumus boni iuris* nella "ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa attraverso la prosecuzione dell'attività in forma diretta", basata sugli elementi centrali del piano quali l'affidamento di nuovi servizi da parte del socio unico e l'apporto di nuova finanza.

Ha altresì riconosciuto la funzionalità delle misure a fronte di iniziative giudiziali già intraprese da alcuni creditori (segnatamente, il pignoramento presso terzi incardinato da Aurora S.p.A.). Per tali motivi, il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste, fissandone la durata **fino al 28/4/2026**, e ha contestualmente rigettato le istanze cautelari proposte dalla società.



- C. Nel periodo di vigenza delle suddette misure, la Società, con il costante e proficuo supporto dell'Esperto nominato, Dott. Giovanni Puccio, ha attuato con la massima diligenza una serie di attività complesse e articolate, volte all'attuazione del Piano di risanamento presentato, conseguendo significativi progressi nelle trattative con il ceto creditorio e ponendo le basi concrete per il riequilibrio economico-finanziario.
- D. Prima della scadenza del termine è stato depositato ricorso per la proroga delle misure protettive.
- E. Contestualmente alla proroga, è necessario chiedere l'autorizzazione a contrarre un **finanziamento** dal socio unico, Comune di Catanzaro, **per l'importo di € 200.000,00**, con riconoscimento della prededucibilità ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), c.c.i.i.

Tale norma consente al Tribunale di autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci, riconoscendone la prededucibilità, previa verifica della loro *“funzionalità (...) rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori”*.

Nel caso di specie, la funzionalità del finanziamento è palese e duplice:

a) funzionalità rispetto alla continuità aziendale: l'iniezione di liquidità per € 200.000,00 è essenziale per sostenere finanziariamente la fase di avvio dei nuovi servizi affidati dal Comune stesso. Tali servizi, come evidenziato nel Piano e riconosciuto dall'Esperto, sono caratterizzati da maggiore redditività e rappresentano il cardine del percorso di risanamento. Senza questa finanza-ponte, la società rischierebbe di non avere le risorse necessarie per far fronte ai costi iniziali, mettendo a repentaglio l'implementazione del Piano Industriale e, quindi, la stessa continuità aziendale. La necessità di tale apporto era già stata sottolineata da questo Ill.mo Giudice nel provvedimento del 27/2/2026, laddove si affermava che *“risulta parimenti decisivo l'apporto di finanza dal socio unico, secondo quanto ribadito dell'Esperto anche in udienza”*.

b) Funzionalità rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori: assicurare la continuità aziendale e l'avvio dei nuovi servizi significa garantire la produzione dei flussi di cassa futuri necessari a onorare gli impegni che si stanno assumendo con i creditori nell'ambito delle trattative. Il finanziamento, quindi, non è fine a sé stesso, ma è strumentale alla riuscita del risanamento complessivo, che rappresenta senza dubbio l'alternativa che garantisce la migliore



soddisfazione per l'intero ceto creditorio rispetto a un'ipotesi liquidatoria. L'autorizzazione richiesta, pertanto, va a beneficio non solo del debitore, ma di tutti gli interessi coinvolti nella procedura.

Si allega analisi del cash flow aggiornata con le evoluzioni del piano di ristrutturazione e la previsione (già contenuta nell'originario elaborato) di apporto del finanziamento (**All. 2**).

//

Tutto ciò premesso e considerato, la società Catanzaro Servizi S.p.A., come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, sentito l'Esperto Dott. Giovanni Puccio e verificata la sussistenza dei presupposti di legge:

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14/2019, autorizzare la società Catanzaro Servizi S.p.A. a contrarre dal socio unico Comune di Catanzaro un finanziamento **per l'importo di € 200.000,00**, riconoscendo allo stesso la prededucibilità ai sensi dell'art. 6 c.c.i.i.

Si allegano, in copia, i seguenti documenti richiamati in narrativa:

1. All. 1: provvedimento del 27/2/2026;
2. All. 2: cash flow attualizzato.

Con osservanza.

Catanzaro, 24 aprile 2026

Avv. Vincenzo Iiritano

